

N. 42.781 di rep. N. 13.870 di racc.

Verbale di assemblea straordinaria

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2019 (duemiladiciannove)

il giorno 8 (otto)

del mese di maggio

in Milano, nella casa in via Agnello 18.

Io sottoscritta **Renata Mariella**, notaio in Milano, iscritta al Collegio Notarile di Milano, su richiesta - a mezzo del Presidente del Consiglio di Amministrazione **Fumagalli Marco Maria** - della società per azioni quotata:

"Capital For Progress 2 S.p.A."

con sede legale in Milano, via della Posta n. 8, capitale sociale 669.500,00 i.v., codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi: 09967750960, iscritta al R.E.A. di Milano al n. 2124805 (di seguito anche la "**Società**"),

procedo alla redazione e sottoscrizione, ai sensi dell'art. 2375 c.c., per la parte straordinaria, del verbale della assemblea della predetta società, tenutasi alla mia costante presenza, riunitasi in Milano, in Corso Europa n. 16, presso UBI Banca S.p.A. in data

30 (trenta) aprile 2019 (duemiladiciannove)

giusta l'avviso di convocazione di cui infra per discutere e deliberare sull'ordine del giorno infra riprodotto.

Do atto che il resoconto per la parte straordinaria (essendo la parte ordinaria oggetto di separata verbalizzazione) dello svolgimento della predetta assemblea, alla quale io notaio ho assistito, è quello di seguito riportato.

Il dott. Marco Maria Fumagalli, presiedendo l'assemblea ai sensi di legge, dell'articolo 14 dello Statuto sociale, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, anzitutto (ore 10,43), incarica me notaio della redazione del verbale, e quindi richiama le dichiarazioni rese in apertura dei lavori e qui riprodotte per quanto rilevanti per l'assemblea straordinaria:

- l'Assemblea è chiamata a discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

"Parte ordinaria

(omissis)

Parte straordinaria

1. approvazione di quanto segue:

(a) cancellazione dell'art. 7.3 dello statuto vigente per poter utilizzare la liquidità della Società per (i) il rimborso dei soci recedenti, (ii) il pagamento del prezzo di riscatto delle azioni ordinarie ai sensi della successiva lettera (b), e (iii) l'acquisto di azioni proprie; delibere inerenti e conseguenti;

(b) inserimento della riscattabilità obbligatoria su iniziativa della Società (i) qualora al 24 maggio 2019 il numero di azioni proprie acquistate dalla Società sommato al numero di azioni per le quali è stata esercitata l'opzione di vendita ai sensi del punto 2) di parte ordinaria superi la soglia di n. 6.195.000 azioni ordinarie e (ii) in ogni caso, qualora Borsa Italiana revochi l'ammissione a quotazione delle azioni della Società sull'AIM Italia, con conseguente presa d'atto della decadenza dei Warrant CFP2 per effetto dell'esercizio del riscatto; delibere inerenti e conseguenti;

(c) conversione nel rapporto di 1:1, dal 3 giugno 2019, di tutte le azioni speciali in azioni ordinarie;

(d) subordinatamente al mancato esercizio del riscatto di cui alla precedente lettera b):

(i) adozione di un nuovo Statuto, con efficacia dal 3 giugno 2019 ovvero dalla data di esecuzione dell'opzione di vendita di cui al punto 2) di parte ordinaria qualora successiva, con conseguente presa d'atto della decadenza dei Warrant CFP2 per effetto dell'adozione del nuovo Statuto e concessione di un'unica finestra straordinaria di esercizio dei Warrant CFP2 dal 10 giugno al 28 giugno 2019;

(ii) modifica della politica di investimento della Società; delibere inerenti e conseguenti."

- oltre al Presidente sono presenti alla riunione:

(i) per il Consiglio di Amministrazione, oltre al Presidente, il consigliere Alessandra Bianchi;

(ii) per il Collegio Sindacale, Rosella Colleoni - Presidente del Collegio Sindacale - e il sindaco Chiara Molon;

- assenti giustificati gli altri Consiglieri ed il sindaco Alessandro Copparoni;

- con il consenso della presidenza, possono assistere all'assemblea professionisti, consulenti, esperti e analisti finanziari accreditati per la singola assemblea;

- l'avviso di convocazione dell'Assemblea è stato pubblicato in data 5 aprile 2019 sul sito internet della Società e su Italia Oggi, nonché diffuso con le altre modalità prescritte dalla disciplina vigente;

- non è pervenuta alla Società alcuna richiesta di integrazione dell'ordine del giorno né alcuna domanda sugli argomenti in agenda;

- il capitale sociale della Società ammonta ad Euro 669.500,00 ed è diviso in n. 6.500.000 azioni ordinarie e n. 195.000 azioni speciali tutte senza indicazione di valore nominale. La Società non detiene azioni proprie. Ogni azione ordinaria dà diritto a un voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società. Le azioni speciali sono prive del diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società. Le azioni ordinarie sono quotate sul sistema multilaterale di negoziazione AIM/Italia - Mercato Alternativo del Capitale, gestito e organizzato da Borsa Italiana

S.p.A. ("AIM Italia") e non sono diffuse fra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 2325-bis del codice civile;

- hanno diritto a intervenire in assemblea gli azionisti in possesso della certificazione, effettuata dall'intermediario, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto ai sensi dell'art. 83-sexies del D. Lgs. n. 58/1998, e successive modifiche e integrazioni (il "TUF"), sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione; le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto in assemblea;

- ai sensi dell'art. 83-sexies, comma 4 del TUF, le comunicazioni degli intermediari devono pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata dall'assemblea in prima convocazione, restando ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre il suddetto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione;

- l'elenco nominativo dei soggetti partecipanti in proprio o per delega, con l'indicazione delle azioni da ciascuno possedute, nonché i nominativi dei soggetti votanti in qualità di creditori pignoratizi e di usufruttuari è a disposizione dei presenti, e completato dei nominativi di coloro che intervenissero successivamente o che si allontanassero prima di ciascuna votazione, sarà allegato al verbale dell'assemblea.

Il Presidente dichiara quindi l'assemblea regolarmente costituita in seconda convocazione, essendo la prima andata deserta, ed atta a discutere e deliberare sugli argomenti di cui al relativo ordine del giorno; proseguendo il Presidente:

- ricorda che, ai sensi dell'art. 10 dello Statuto sociale, è applicabile alla Società la disciplina sugli obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti prevista dal TUF e dai regolamenti di attuazione emanati da Consob, salvo quanto previsto dal medesimo art. 10 dello Statuto sociale e dal Regolamento Emittenti AIM Italia;

- ricorda quindi che ai sensi dello Statuto e del Regolamento Emittenti AIM Italia, l'azionista che venga a detenere azioni della Società ammesse alle negoziazioni sull'AIM Italia, in misura pari o superiore alle percentuali previste dalla normativa è tenuto a darne tempestiva comunicazione al Consiglio di Amministrazione della Società, pena la sospensione del diritto di voto;

- comunica che:

(i) la documentazione relativa a tutti i punti all'ordine del giorno è stata fatta oggetto degli adempimenti pubblici-

tari contemplati dalla disciplina applicabile, nonché pubblicata sul sito internet della Società;

(ii) secondo le risultanze del Libro dei Soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'art. 10 dello Statuto e delle previsioni del Regolamento Emittenti AIM Italia e dalle altre informazioni a disposizione - anche ai fini del soddisfacimento dei requisiti di cui all'art. 49, comma 1, lett. g), del Regolamento Consob 11971/1999 come successivamente modificato - vi sono i seguenti soggetti che possiedono, direttamente o indirettamente, azioni con diritto di voto in misura pari o superiore al 5% del capitale sociale con diritto di voto:

Pharus SICAV Europe Total Return, titolare di n. 364.900 azioni, pari al 5,6% del capitale sociale;

(iii) gli azionisti che si trovassero in carenza di legittimazione al voto sono invitati a dichiararlo;

(iv) dal momento che la documentazione inerente all'ordine del giorno è stata oggetto degli adempimenti pubblicitari sopra ricordati ed è a disposizione di tutti gli intervenuti, con il consenso dei presenti ne viene omessa la lettura, limitando la stessa alle proposte di delibera contenute nella Relazione del Consiglio di Amministrazione, ove presenti; le votazioni dell'odierna Assemblea avranno luogo mediante alzata di mano; coloro che dovessero abbandonare la sala prima del termine dei lavori sono pregati di avvisare l'ufficio di accoglienza.

Il Presidente infine:

- ricorda che gli amministratori hanno ritenuto di proporre una unica delibera per tutti i punti dell'assemblea straordinaria e sottolinea che essa richiede, ai sensi di legge e di statuto, la maggioranza qualificata dei 2/3 del capitale per essere approvata;

- comunica che gli intervenuti risultano essere attualmente portatori di complessive n. 4.760.800 azioni rappresentanti il 73,24% del capitale sociale avente diritto di voto.

Il Presidente passa quindi alla trattazione dell'ordine del giorno sopra riportato e ricorda che gli amministratori, a seguito della risoluzione dell'Accordo Quadro a suo tempo stipulato con la Target ABK Group Industrie Ceramiche S.p.A. e d'intesa con i Promotori azionisti speciali della Società, intendono proporre all'assemblea dei soci un percorso, finalizzato al duplice obiettivo di: accelerare la liquidazione degli azionisti che intendono ritirarsi dall'iniziativa dando loro certezza di tempi e di ammontare dei capitali restituiti; nel caso un sufficiente numero di azionisti lo desiderasse, continuare le attività sociali promuovendo l'investimento in una realtà di minori dimensioni, con l'intento di portarla in quotazione.

La proposta prevede dunque una struttura societaria in parte

diversa dal tradizionale paradigma delle SPAC, in quanto, tra l'altro: (i) i Promotori non avranno i benefici rivenienti dalle azioni speciali, (ii) non vi saranno in circolazione warrant, (iii) non vi sarà più un conto corrente vincolato per la liquidità e (iv) le cause di recesso ed il relativo valore di liquidazione saranno regolate esclusivamente dalla legge.

La proposta è dettagliatamente descritta nella Relazione del Consiglio di Amministrazione, della quale, con il consenso dell'assemblea, si omette la lettura.

Il Presidente segnala che il Consiglio di Amministrazione, tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 2437-ter del codice civile e dall'articolo 8, comma 3 dello Statuto vigente della Società, preso atto del parere del Collegio Sindacale e del parere di KPMG S.p.A. (quale soggetto incaricato della revisione legale dei conti), ha determinato in Euro 10,00 (dieci/00) il valore unitario di liquidazione delle azioni ordinarie di CFP2 ai fini del recesso spettante agli azionisti ordinari della Società che non avranno concorso alla deliberazione assembleare di approvazione del Nuovo Statuto CFP2.

Il Presidente procede alla lettura della proposta di delibera contenuta nella relazione del Consiglio di Amministrazione, qui di seguito trascritta:.

"L'Assemblea straordinaria di Capital For Progress 2 S.p.A. (la "Società"),

- vista e approvata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;

- considerata l'avvenuta determinazione del valore unitario di liquidazione delle azioni ordinarie della Società operata dal Consiglio di Amministrazione della Società ai sensi dell'art. 2437-ter del codice civile e dello statuto vigente della Società in relazione al diritto di recesso spettante ai soci della stessa e del diritto di riscatto spettante alla Società,

delibera

1.) di approvare quanto segue:

(i) di cancellare integralmente l'art. 7.3 dello statuto vigente, autorizzando l'organo amministrativo ad utilizzare la liquidità della Società per (a) il rimborso dei soci recedenti, (b) il pagamento del prezzo di riscatto di cui al successivo punto (ii), e (c) l'acquisto di azioni proprie, con conseguente venire meno del Conto Corrente Vincolato (come definito all'art. 7.3 dello statuto vigente) e connessa liberatoria nei confronti dell'escrow agent UBI Banca S.p.A., autorizzando quindi altresì la risoluzione del contratto concluso a tal fine con quest'ultima, e delle attuali banche depositarie presso le quali era aperto il Conto Corrente Vincolato;

(ii) di prevedere la facoltà per la Società di riscattare le

azioni ordinarie qualora (i) alla data del 24 maggio 2019 il numero di azioni proprie già acquistate dalla Società sommato al numero di azioni per le quali è stata esercitata l'opzione di vendita da parte degli azionisti ai sensi del punto 2(ii) di parte ordinaria superi la soglia di 6.195.000 azioni ordinarie ovvero (ii) qualora Borsa Italiana S.p.A. revochi la quotazione delle azioni ordinarie sul mercato AIM Italia, e conseguentemente di prendere atto della decadenza dei Warrant CFP2 per effetto dell'esercizio del diritto di riscatto;

(iii) per l'effetto delle delibere di cui ai precedenti punti (i) e (ii), di modificare gli artt. 8.3 e 15.1 dello statuto vigente, di eliminare il riferimento all'art. 7.3 nell'art. 15.4 dello statuto vigente, nonché di inserire il nuovo art. 6-bis come segue:

"8.3 Ai fini della determinazione del valore di liquidazione delle azioni, qualora il recesso venga esercitato prima che la Società abbia perfezionato l'Operazione Rilevante, il Consiglio di Amministrazione (ovvero l'esperto nel caso di cui all'art. 2437-ter, comma 6, del codice civile) attesa la natura della Società fino a tale data, dovrà applicare il criterio, essendo esso coerente con quanto previsto dall'art. 2437-ter, commi 2 e 4, del codice civile, della consistenza patrimoniale della Società";

"15.1 L'Assemblea ordinaria e straordinaria delibera sugli oggetti ad essa attribuiti dalla legge e dai regolamenti, incluso, ove applicabile, il Regolamento AIM Italia. L'Assemblea ordinaria è altresì competente a deliberare sull'autorizzazione degli amministratori: (i) a compiere l'Operazione Rilevante anche qualora questa consista nell'acquisizione di partecipazioni in altre imprese mediante la sottoscrizione di aumenti di capitale o compravendita di partecipazioni e/o operazioni di conferimento e salvo il caso in cui non sussista la competenza dell'Assemblea straordinaria; (ii) fino alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante, ad utilizzare la liquidità della Società, e (iii) fino alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante, ad assumere nuovo indebitamento finanziario bancario, fatta salva l'eventuale anticipazione degli interessi che matureranno sulla liquidità della Società, ferma in tutti i casi la responsabilità degli amministratori per gli atti compiuti";

"6-bis.1 Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2437-sexies c.c., la Società avrà il diritto di riscattare a fronte di un prezzo pari a Euro 10,00 per azione tutte le azioni ordinarie di titolarità di ciascun socio qualora (i) alla data del 24 maggio 2019 il numero di azioni proprie acquistate dalla Società sommato al numero di azioni per le quali è stata esercitata l'opzione di vendita da parte degli azionisti, concessa ai sensi dell'art. 144-bis, primo comma lettera d) Regolamento Emittenti dall'assemblea ordinaria del 30 aprile 2019, superi la soglia di 6.195.000 azioni ordinarie ovvero

(ii) qualora Borsa Italiana S.p.A. revochi la quotazione delle azioni ordinarie sul mercato AIM Italia;

6-bis.2 Il diritto di riscatto previsto dal Paragrafo 6-bis.1 che precede potrà essere esercitato dalla Società entro il 31 maggio 2019 comunicando la propria intenzione con comunicato stampa. L'esecuzione della compravendita delle azioni oggetto del diritto di riscatto di cui al presente Paragrafo avverrà nella data indicata nel comunicato stampa, ovvero nel primo giorno di mercato aperto successivo qualora per cause contingenti non si potesse procedere in tale data. Con riferimento alle compravendite in esecuzione del diritto di riscatto il socio soggetto al diritto di riscatto non presterà alcuna dichiarazione o garanzia salvo quelle relative alla titolarità delle Azioni e alla loro libertà da gravami o diritti di terzi.",

e per l'effetto di approvare il testo integrale dello statuto nella sua redazione aggiornata, nel testo qui allegato sub Allegato "A";

(iv) di convertire nel rapporto di 1:1, a far data dal 3 giugno 2019, tutte le azioni speciali in azioni ordinarie;

(v) subordinatamente al mancato verificarsi dell'esercizio del diritto di riscatto di cui al punto (ii) che precede:

(a) di approvare il nuovo Statuto della Società, che avrà efficacia a decorrere del 3 giugno 2019, ovvero alla data di regolamento dell'opzione di vendita di cui alla lettera 2(ii) di parte ordinaria, nel testo qui allegato sub Allegato "B";

(b) di prendere atto della decadenza dei Warrant CFP2 per effetto dell'adozione del nuovo Statuto della Società, e di concedere ai relativi titolari la facoltà straordinaria di esercizio dei Warrant CFP2 nel periodo 10 giugno 2019 - 28 giugno 2019 (estremi inclusi) alle condizioni previste dal relativo Regolamento vigente, con consegna dei titoli rinvenienti al termine di tale periodo;

(c) di modificare la politica di investimento adottata dalla Società.

2.) di conferire ogni e più ampio potere al Consiglio di Amministrazione, e per esso ai consiglieri Alessandra Bianchi e Marco Maria Fumagalli, in via disgiunta tra loro, anche a mezzo di procuratori dagli stessi nominati nei limiti di legge, per dare esecuzione alle sopraindicate delibere, nonché per provvedere a tutti gli ulteriori adempimenti e formalità conseguenti".

Il Presidente dichiara quindi aperta la discussione.

Nessuno avendo chiesto la parola, il Presidente:

- dichiara chiusa la discussione sul punto all'ordine del giorno dell'Assemblea straordinaria;

- comunica che gli intervenuti sono invariati;

- pone in votazione (10.59) la proposta di delibera sul punto all'ordine del giorno di parte straordinaria, di cui è stata data lettura e sopra trascritta.

L'assemblea approva all'unanimità.
Il tutto come da dettagli allegati sotto "C".
Il Presidente proclama il risultato.

Nessuno chiedendo la parola il Presidente ringrazia gli intervenuti e dichiara chiusa l'Assemblea alle ore 11.00.

Sono allegati al presente verbale:

- sotto "A" lo statuto sociale recante le modifiche deliberate dall'assemblea al punto iii);
- sotto "B" lo statuto sociale recante le modifiche deliberate dall'assemblea al punto (v) lett. a);
- sotto "C" l'elenco degli intervenuti e i dettagli delle votazioni.

Il presente atto viene da me notaio sottoscritto alle ore 19,15

Consta

di quattro fogli scritti con mezzi meccanici da persona di mia fiducia e di mio pugno completati per quindici pagine e della sedicesima sin qui.

F.to Renata Mariella notaio

Allegato "A" del n. 42.781/13.870 di rep.

TITOLO I

COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

ARTICOLO 1.

- 1.1 È costituita una società per azioni denominata: "**Capital For Progress 2 S.p.A.**" (la "**Società**").

ARTICOLO 2.

- 2.1 La Società ha sede legale in Milano.

ARTICOLO 3.

- 3.1 La durata della Società è fissata sino al 31 dicembre 2019 ovvero se anteriore sino alla scadenza del 24° (ventiquattresimo) mese dalla data di inizio delle negoziazioni delle Azioni Ordinarie della Società sul sistema multilaterale di negoziazione AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (**AIM Italia**), fermo restando che qualora prima di tale scadenza venga data comunicazione al mercato, ai sensi della normativa applicabile, della avvenuta sottoscrizione di un accordo per la realizzazione dell'Operazione Rilevante (come di seguito definita), la durata della Società si intenderà automaticamente prorogata di ulteriori 6 (sei) mesi. In caso di proroga automatica della durata della Società, sarà cura dei rappresentanti legali darne comunicazione al competente Registro delle Imprese.

TITOLO II

OGGETTO DELLA SOCIETÀ

ARTICOLO 4.

- 4.1 La Società ha per oggetto :
- a. la ricerca e la selezione di potenziali acquisizioni di partecipazioni in altre imprese e/o di altre forme di potenziale aggregazione con altre imprese attraverso, a mero titolo esemplificativo, fusione, acquisizione con qualunque modalità di legge (ivi inclusa la sottoscrizione di aumenti di capitale e la compravendita) di partecipazioni nell'impresa selezionata e/o di conferimento (ciascuna operazione, a seconda del caso, l'"**Operazione Rilevante**");
 - b. la realizzazione dell'Operazione Rilevante.

L'Operazione Rilevante potrà essere realizzata solo a seguito della preventiva modifica dell'oggetto sociale in modo tale che lo stesso preveda, oltre all'attività di amministrazione e gestione di partecipazioni, anche lo

svolgimento dell'attività di impresa dell'impresa individuata per l'aggregazione.

- 4.2 La Società può compiere tutte le operazioni strumentali che saranno ritenute utili dal Consiglio di Amministrazione per il conseguimento dell'oggetto sociale, con esclusione di attività finanziarie riservate nei confronti del pubblico e di ogni altra attività riservata ai sensi di legge.

TITOLO III

CAPITALE - AZIONI - CONFERIMENTI - RECESSO

ARTICOLO 5.

- 5.1 Il capitale sociale ammonta a Euro 669.500,00 (seicentosessantanovemilacinquecento) ed è diviso in n. 6.500.000 (seimilionicinquecentomila) Azioni Ordinarie e n. 195.000 (centonovantacinquemila) Azioni Speciali, senza indicazione del valore nominale espresso.
- 5.2 L'Assemblea straordinaria dell'11 (undici) luglio 2017 (duemiladiciassette) ha deliberato:
- 1.) di aumentare inscindibilmente il capitale sociale a pagamento di un importo pari al risultato della seguente formula:

$$X = (S * 3 / 100) - 60.000$$

Dove:

X è l'ammontare dell'Aumento Promotori;

S è l'ammontare dell'Aumento Investitori che risulti effettivamente oggetto di dichiarazioni di interesse alle ore 23:59 (ore ventitré e minuti cinquantanove) del giorno in cui viene concluso il processo di bookbuilding relativo all'Offerta così come risultante dall'Accordo di Collocamento e che il Consiglio di Amministrazione comunicherà ai soci al fine di consentire agli stessi l'esercizio del diritto di opzione (la "Informativa dell'Aumento Promotori"); in nessun caso l'ammontare nominale dell'aumento di capitale potrà superare l'importo di Euro 18.900,00 (diciottomilanovecento virgola zero zero) (l'"Aumento Promotori").

Stabilendo che:

- il prezzo di emissione di ciascuna azione è fissato in Euro 10,00 (dieci virgola zero zero) di cui Euro 0,10 (zero virgola dieci) da imputare a conferimento a capitale sociale e Euro 9,90 (nove virgola novanta) da imputare a Riserva Sovrapprezzo azioni;

- l'Aumento Promotori in parziale deroga all'articolo 2441 del codice civile è offerto in sottoscrizione a ciascun Promotore alla luce della rispettiva Percentuale di Sottoscrizione Aumento Promotori;

- il diritto di sottoscrizione, anche in espressa deroga a quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 2441, comma e del codice civile, dovrà essere esercitato entro due giorni dal ricevimento dell'Informativa Aumento Promotori (il "**Termine di Sottoscrizione Aumento Promotori**"), mediante comunicazione spedita alla Società emittente con lettera raccomandata anche a mano. Le azioni offerte in sottoscrizione ai Promotori rimaste inoptate potranno essere offerte in sottoscrizione esclusivamente ad uno o più promotori sulla base di quanto sarà deciso dal consiglio di amministrazione;

2.) di aumentare a pagamento il capitale sociale, in via scindibile, con esclusione dell'opzione ai sensi dell'art. 2441 del codice civile, per ulteriori massimi nominali euro 590.600,00 (cinquecentonovantamila seicento virgola zero zero), mediante emissione di massime n. 6.500.000 (seimilacinquecentomila) nuove azioni ordinarie, prive di valore nominale, godimento regolare, destinate al collocamento nell'ambito dell'offerta finalizzata all'ammissione delle stesse alla quotazione per un prezzo di emissione di ciascuna azione è fissato in Euro 10,00 (dieci virgola zero zero), con delega al Consiglio di amministrazione affinché determini la suddivisione tra la parte da imputare a conferimento a capitale sociale e la parte da imputare a Riserva Sovrapprezzo azioni in modo tale che la parità contabile risultante a seguito (i) dell'integrale sottoscrizione dell'Aumento Promotori (ii) della sottoscrizione dell'Aumento Investitori e (iii) della conversione delle azioni ordinarie in azioni speciali sia uguale a Euro 0,10 (zero virgola dieci). Detto aumento dovrà essere attuato entro il termine ultimo del 20 (venti) agosto 2017 (duemiladiciassette) e, ove non integralmente attuato entro tale ultimo termine, resterà fermo nei limiti delle sottoscrizioni raccolte, dando mandato al Consiglio di Amministrazione - e per esso ai legali rappresentanti pro tempore in carica in via tra loro disgiunta - per dare esecuzione all'aumento di capitale medesimo, con facoltà in particolare, di fissare le condizioni ed i termini dell'offerta, mediante offerta rivolta a (i) investitori qualificati italiani ed istituzionali esteri, con esclusione degli Stati Uniti d'America, Canada, Giappone e Australia, ai sensi della Regulation S (§230.901 through §230.905, and Preliminary Notes) Securities Act del 1933 (Title 17 Chapter II Part 230 - United States Code of Federal Regulations); (ii) altri investitori predeterminati dalla Società, non qualificabili come investitori qualificati o istituzionali, fermo restando che in tal caso l'offerta (i) sarà rivolta a un numero di soggetti inferiore a centocinquanta; (ii) avrà ad oggetto un numero di azioni per un corrispettivo totale di almeno 100.000,00

(centomila virgola zero zero) euro per sottoscrittore e per ogni offerta separata rivolta e (iii) avrà ad oggetto azioni il cui corrispettivo totale, calcolato all'interno dell'Unione Europea, sia inferiore a euro 5.000.000 (cinquemilioni), (collettivamente, i "**Destinatari dell'Offerta**"), di esperire gli adempimenti ed effettuare le comunicazioni previsti dalla disciplina anche regolamentare applicabile, nonché di compiere tutto quanto necessario e/o opportuno, ivi inclusi l'individuazione dei criteri di riparto tra i Destinatari dell'Offerta, la negoziazione e sottoscrizione di contratti e/o documenti, per il perfezionamento e/o l'attuazione della deliberata operazione di aumento di capitale;

3.) di approvare l'emissione:

(i) di n. 1.300.000 (unmilionetrecentomila) *warrant* da assegnare gratuitamente alle azioni di nuova emissione di compendio dell'aumento di capitale di cui al precedente punto 2.) in ragione di n. due *warrant* ogni n. dieci azioni ordinarie sottoscritte;

(ii) di n. 1.950.000 (unmilionenovecentocinquantamila) *warrant* da assegnare gratuitamente ai soggetti che saranno azionisti della Società il giorno antecedente alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante (ad eccezione di coloro che abbiano esercitato il diritto di recesso dalla Società) in ragione di n. tre *warrant* ogni n. dieci azioni detenute;

(iii) di n. 100.000 (centomila) *warrant* da assegnare a Intermonte SIM S.p.A., con sede legale in Milano, Galleria de Cristoforis n. 7/8 Part. IVA, Cod. Fisc. e Iscr. Reg. Imprese n.01234020525, alla data di inizio delle negoziazioni delle azioni della Società su AIM Italia,

tutti detti *warrant* retti dal regolamento, che, pure unanimemente approvato, ivi allegato sotto "C" (il "**Regolamento Warrant**"), con facoltà peraltro del Consiglio di Amministrazione (e per esso dei legali rappresentanti pro tempore in via tra loro disgiunta) di introdurre nello stesso tutte le modifiche, soppressioni od aggiunte che non modificano in modo sostanziale il contenuto dello stesso e/ o che fossero eventualmente richieste dalle Autorità di Vigilanza e/o Borsa Italiana;

4.) di ulteriormente aumentare il capitale sociale in via scindibile al servizio della conversione dei *warrant* di cui al precedente punto 3.) per ulteriori massimi nominali euro 335.000,00 (trecentotrentacinquemila virgola zero zero) mediante emissione di ulteriori massime n. 3.350.000 (tremilionitrecentocinquantamila) azioni ordinarie prive di valore nominale espresso, ad un prezzo di Euro 9,50 (nove virgola cinquanta) salve le ipotesi di aggiustamento conseguente ad eventuali operazioni sul capitale della Società e fatta salva la facoltà della Società di regolare i Warrant mediante il pagamento di un importo in denaro, nei termini

- indicati nel Regolamento Warrant, entro il termine finale per l'esercizio dei Warrant ai sensi del Regolamento Warrant, fatta avvertenza che, ove non integralmente sottoscritto entro il predetto termine, l'aumento resterà valido nei limiti delle sottoscrizioni raccolte; detto aumento da eseguirsi ai termini ed alle condizioni tutte di cui all'allegato Regolamento Warrant.
- 5.3 L'Assemblea potrà attribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sociale fino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di 5 (cinque) anni dalla data della deliberazione.
- 5.4 In caso di aumento del capitale, le azioni di nuova emissione potranno essere assegnate in misura non proporzionale ai conferimenti, in presenza del consenso dei soci a ciò interessati.
- 5.5 Il domicilio dei soci, per quanto concerne i rapporti con la Società, è quello risultante dal libro dei soci. Costituisce onere del socio e del soggetto interessato comunicare alla Società, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, eventuali variazioni di domicilio.
- 5.6 La Società può chiedere attraverso le modalità previste dalle norme legislative e regolamentari vigenti, i dati identificativi degli azionisti che non abbiano espressamente vietato la comunicazione degli stessi, unitamente al numero di azioni registrate sui conti ad essi intestati. Fermo il disposto dell'art. 133-bis, comma 2, del Reg. Emittenti, la Società è tenuta ad effettuare la medesima richiesta su istanza dei soci che rappresentino la quota di partecipazione minima richiesta dalle norme legislative e regolamentari di volta in volta vigenti. In tal caso i costi relativi sono sostenuti dagli azionisti richiedenti nella misura del 90% fatta eccezione unicamente per i costi di aggiornamento del libro soci che restano a carico della società. La richiesta di identificazione degli azionisti può anche essere parziale, vale a dire limitata agli azionisti che detengano una partecipazione pari o superiore ad una determinata soglia.

ARTICOLO 6.

- 6.1 Le Azioni Ordinarie, le Azioni Speciali, e i *warrant* sono sottoposti al regime di dematerializzazione ai sensi degli artt. 83-bis e ss. del Decreto Legislativo 58/1998 e successive modifiche ed integrazioni ("TUF").
- 6.2 Le Azioni Ordinarie sono liberamente trasferibili. Ogni Azione Ordinaria dà diritto ad un voto. Il regime di emissione e circolazione delle Azioni Ordinarie è disciplinato dalla normativa vigente.
- 6.3 Salvo quanto precisato dal presente Statuto, le Azioni Speciali attribuiscono gli stessi diritti ed obblighi delle Azioni Ordinarie.
- 6.4 Le Azioni Speciali sono dotate delle seguenti caratteristiche:

- (a) sono intrasferibili fino alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante e comunque, in caso di mancato perfezionamento dell'Operazione Rilevante, per il periodo massimo di durata della Società stabilito ai sensi dell'articolo 3, fatti salvi (i) i trasferimenti a società interamente controllate dal medesimo socio cui appartengono le Azioni Speciali ed eventualmente da altri soci che siano già titolari di Azioni Speciali, restando inteso che l'eventuale successivo venir meno del controllo totalitario sulla società cessionaria (salvo che la perdita del controllo avvenga nell'ambito di successione *mortis causa*, nel qual caso si applicheranno, *mutatis mutandis*, le previsioni sub (ii)) dovrà essere previsto nell'atto di trasferimento quale condizione risolutiva del trasferimento stesso, con conseguente automatico ri-trasferimento al socio cedente della proprietà delle Azioni Speciali originariamente trasferite e (ii) i trasferimenti per successione *mortis causa* (nel qual caso i successori, eredi o aventi causa potranno trasferire le Azioni Speciali da loro detenute esclusivamente ad altri soci che siano già titolari di Azioni Speciali);
- (b) sono prive del diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società;
- (c) sono escluse dal diritto di percepire gli utili di cui la Società deliberi la distribuzione dalla data di efficacia del presente Statuto e fino al 24° (ventiquattresimo) mese successivo alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante mentre attribuiscono ai loro titolari il diritto alla distribuzione di riserve disponibili;
- (d) in caso di scioglimento della Società, attribuiscono ai loro titolari il diritto a veder liquidata la propria quota di patrimonio netto di liquidazione in via postergata rispetto ai titolari delle Azioni Ordinarie ai sensi del successivo paragrafo 29.2;
- (e) sono convertite in Azioni Ordinarie ai sensi del successivo paragrafo 6.5, oltre all'ipotesi di cui alla lettera f) che segue;
- (f) sono convertite automaticamente in Azioni Ordinarie, prevedendo che per ogni Azione Speciale si ottengano in conversione n. 6 (sei) Azioni Ordinarie, senza necessità di alcuna manifestazione di volontà da parte dei loro titolari e senza modifica alcuna dell'entità del capitale sociale, fermo restando che tale conversione comporterà una riduzione del valore della parità contabile implicita delle azioni ordinarie, e, per le ipotesi di conversione che non abbia ad oggetto il 100% del loro ammontare, in via proporzionale tra i titolari di Azioni Speciali:

- (i) nella misura di n. 48.750 (quarantottomilasettecentocinquanta) Azioni Speciali (pari al 25% del loro ammontare) nel caso di Operazione Rilevante e decorsi 7 (sette) giorni dalla data di efficacia dell'Operazione Rilevante;
- (ii) (A) nella ulteriore misura di n. 68.250 (sessantottomiladuecentocinquanta) Azioni Speciali (pari al 35% del loro ammontare) nel caso in cui, entro 28 (ventotto) mesi dalla data di efficacia dell'Operazione Rilevante, il prezzo ufficiale delle Azioni Ordinarie negoziate sull'AIM Italia, per almeno 15 (quindici) giorni su 30 (trenta) giorni di borsa aperta consecutivi, sia maggiore o uguale a Euro 11,00 (undici/00) per Azione Ordinaria; ovvero
- (B) nella ulteriore misura di n. 78.000 (settantottomila) Azioni Speciali (pari al 40% del loro ammontare) nel caso in cui, entro il termine indicato sub (A), il prezzo ufficiale delle Azioni Ordinarie negoziate sull'AIM Italia, per almeno 15 (quindici) giorni su 30 (trenta) giorni di borsa aperta consecutivi, sia maggiore o uguale a Euro 12,00 (dodici/00) per Azione Ordinaria;
- in caso di rettifiche al valore delle Azioni Ordinarie della Società comunicate da Borsa Italiana S.p.A., fatta eccezione per le rettifiche legate all'assegnazione dei *warrant* in occasione dell'Operazione Rilevante, i valori di Euro 11,00 e di Euro 12,00 di cui al presente punto (ii) saranno conseguentemente rettificati secondo il "*coefficiente K*" comunicato da Borsa Italiana S.p.A..
- (iii) nella misura di n. 195.000 (centonovantacinquemila) Azioni Speciali (pari al 100% del loro ammontare) nel caso in cui, prima della data di efficacia dell'Operazione Rilevante, (a) anche solo uno degli amministratori esecutivi non indipendenti in carica alla data di efficacia del presente Statuto sia revocato dalla carica di membro del Consiglio di Amministrazione della Società ovvero, in caso di decadenza del Consiglio di Amministrazione, non venga rinominato in assenza di gravi violazioni da parte dell'amministratore non rinominato di norme di legge e/o di gravi inadempimenti inerenti al rapporto di amministrazione e/o di applicabili cause di ineleggibilità o decadenza, ovvero (b) sia deliberata la modifica del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione di cui al successivo articolo 16.1 tale da consentire la nomina di un consiglio di amministrazione composto da sei o più membri.

Decorsi 28 (ventotto) mesi dalla data di efficacia dell'Operazione Rilevante, per ogni Azione Speciale residua, non già convertita automaticamente ai sensi delle fattispecie di cui al precedente punto (ii) lettera (A) e (B), si otterrà in conversione n. 1 (una) Azione Ordinaria, senza modifica alcuna dell'entità del capitale sociale.

- 6.5 Ove l'Operazione Rilevante e la relativa modifica dell'oggetto sociale della Società fossero approvate dall'assemblea e si verificchino tutte le seguenti condizioni (i) uno o più soci siano receduti dalla Società o abbiano esercitato il diritto di recesso ad esito della predetta modifica; (ii) il procedimento di liquidazione dei soci recedenti sia stato completato, anche solo in parte, mediante l'acquisto di azioni proprie da parte della Società ovvero mediante riduzione del capitale sociale della Società e (iii) ad esito del procedimento di liquidazione (e pertanto anche ad esito della procedura di offerta in opzione di cui all' Art. 2437-quater cod. civ., primo comma) e della eventuale conversione di cui al precedente paragrafo 6.5 il numero di Azioni Speciali sia superiore al 3% del numero delle Azioni Ordinarie in circolazione (per tale dovendosi intendere il numero di Azioni Ordinarie al netto delle Azioni Ordinarie eventualmente acquistate dalla Società nell'ambito della procedura di liquidazione), sarà automaticamente convertito in Azioni Ordinarie, sempre sulla base del rapporto di 1:1 (e pertanto sarà assegnata una Azione Ordinaria per ciascuna Azione Speciale convertita), un numero di Azioni Speciali tale per cui il rapporto tra Azioni Speciali ed Azioni Ordinarie sia ristabilito nel 3%. La conversione avrà ad oggetto le azioni di tutti i portatori di Azioni Speciali in proporzione alle Azioni Speciali da ciascuno detenute rispetto al totale in circolazione. La conversione sarà efficace nel giorno in cui sarà stato completato il procedimento di liquidazione delle azioni degli azionisti recedenti ai sensi dell'articolo 2437-quater cod. civ.
- 6.6 In conseguenza della conversione automatica delle Azioni Speciali in Azioni Ordinarie, il Consiglio di Amministrazione provvederà a: (a) ad effettuare le comunicazioni opportune al fine di consentire l'annotazione della conversione nel libro soci con annullamento ed emissione delle Azioni Ordinarie; (b) depositare presso il registro delle imprese, ai sensi dell'articolo 2436, comma 6, del codice civile, il testo dello statuto con la modificazione del numero complessivo delle azioni e più precisamente del numero delle azioni delle diverse categorie - qualora sussistenti - in cui è suddiviso il capitale sociale; (c) comunicare la conversione mediante avviso pubblicato su almeno un quotidiano a diffusione nazionale, nonché ad effettuare tutte le altre comunicazioni e dichiarazioni che si rendessero necessarie od opportune.

ARTICOLO 6-BIS

6-bis.1 Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2437-sexies c.c., la Società avrà il diritto di riscattare a fronte di un prezzo pari a Euro 10,00 per azione tutte le azioni ordinarie di titolarità di ciascun socio qualora (i) alla data del 24 maggio 2019 il numero di azioni proprie acquistate dalla Società sommato al numero di azioni per le quali è stata esercitata l'opzione di vendita da parte degli azionisti, concessa ai sensi dell'art. 144-bis, primo comma lettera d) Regolamento Emittenti dall'assemblea ordinaria del [30 aprile 2019], superi la soglia di 6.195.000 azioni ordinarie ovvero (ii) qualora Borsa Italiana S.p.A. revochi la quotazione delle azioni ordinarie sul mercato AIM Italia.

6-bis.2 Il diritto di riscatto previsto dal Paragrafo 6-bis.1 che precede potrà essere esercitato dalla Società entro il 31 maggio 2019 comunicando la propria intenzione con comunicato stampa. L'esecuzione della compravendita delle azioni oggetto del diritto di riscatto di cui al presente Paragrafo avverrà nella data indicata nel comunicato stampa, ovvero nel primo giorno di mercato aperto successivo qualora per cause contingenti non si potesse procedere in tale data. Con riferimento alle compravendite in esecuzione del diritto di riscatto il socio soggetto al diritto di riscatto non presterà alcuna dichiarazione o garanzia salvo quelle relative alla titolarità delle Azioni e alla loro libertà da gravami o diritti di terzi.

ARTICOLO 7.

- 7.1 I conferimenti dei soci possono avere ad oggetto somme di denaro secondo le deliberazioni dell'Assemblea.
- 7.2 I soci possono finanziare la Società con versamenti fruttiferi o infruttiferi, in conto capitale o altro titolo, anche con obbligo di rimborso, in conformità alle vigenti disposizioni normative e regolamentari.

ARTICOLO 8.

- 8.1 Il socio può recedere nei casi previsti dalla legge.
- 8.2 Il valore di liquidazione delle azioni è determinato ai sensi dell'art. 2437-ter, comma 2, del codice civile, salvo quanto previsto al successivo paragrafo 8.3.
- 8.3 Ai fini della determinazione del valore di liquidazione delle azioni, qualora il recesso venga esercitato prima che la Società abbia perfezionato l'Operazione Rilevante, il Consiglio di Amministrazione (ovvero l'esperto nel caso di cui all'art. 2437-ter, comma 6, del codice civile) attesa la natura della Società fino a tale data, dovrà applicare il criterio, essendo esso coerente con quanto previsto dall'art. 2437-ter, commi 2 e 4, del codice civile, della consistenza patrimoniale della Società.

- 8.4 I soci hanno diritto di conoscere la determinazione del valore di liquidazione delle azioni ai fini del recesso almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per l'Assemblea chiamata a deliberare su una materia per la quale sia previsto il diritto di recesso.

TITOLO IV

OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO E SCAMBIO - PARTECIPAZIONI SIGNIFICATIVE

ARTICOLO 9.

- 9.1 A partire dal momento in cui le Azioni Ordinarie emesse dalla Società siano ammesse alle negoziazioni sull'AIM Italia, si rendono applicabili per richiamo volontario ed in quanto compatibili le disposizioni relative alle società quotate di cui al TUF ed ai regolamenti Consob di attuazione in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria (limitatamente alla disciplina prevista dagli articoli 106 e 109 del TUF).
- 9.2 Il periodo di adesione delle offerte pubbliche di acquisto e di scambio è concordato con il collegio di probiviri denominato "*Panel*". Il *Panel* detta inoltre le disposizioni opportune o necessarie per il corretto svolgimento dell'offerta. Il *Panel* esercita questi poteri amministrativi sentita Borsa Italiana S.p.A.
- 9.3 Il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'articolo 106, comma 1, del TUF non accompagnato dalla comunicazione al Consiglio di Amministrazione e dalla presentazione di un'offerta pubblica totalitaria nei termini previsti dalla disciplina richiamata comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente, che può essere accertata in qualsiasi momento dal Consiglio di Amministrazione.
- 9.4 La disciplina richiamata è quella in vigore al momento in cui insorgono gli obblighi in capo all'azionista. Tutte le controversie relative all'interpretazione ed esecuzione del presente articolo dovranno essere preventivamente sottoposte, come condizione di procedibilità, al *Panel*.
- 9.5 Il *Panel* è un collegio di probiviri composto da 3 (tre) membri nominati da Borsa Italiana S.p.A. che provvede altresì a eleggere tra questi il Presidente. Il *Panel* ha sede presso Borsa Italiana S.p.A.
- 9.6 I membri del *Panel* sono scelti tra persone indipendenti e di comprovata competenza in materia di mercati finanziari. La durata dell'incarico è di 3 (tre) anni ed è rinnovabile per una sola volta. Qualora uno dei membri cessi l'incarico prima della scadenza, Borsa Italiana S.p.A. provvede alla nomina di un sostituto; tale nomina ha durata fino alla scadenza del collegio in carica. Le determinazioni del *Panel* sulle controversie relative all'interpretazione ed esecuzione del presente articolo sono rese secondo

diritto, con rispetto del principio del contraddittorio, entro 30 (trenta) giorni dal ricorso e sono comunicate tempestivamente alle parti. La lingua del procedimento è l'italiano. Il Presidente del *Panel* ha facoltà di assegnare, di intesa con gli altri membri del collegio, la questione ad un solo membro del collegio.

- 9.7 La Società, gli azionisti e gli eventuali offerenti possono adire il *Panel* per richiedere la sua interpretazione preventiva e le sue raccomandazioni su ogni questione che potesse insorgere in relazione all'offerta pubblica di acquisto. Il *Panel* risponde ad ogni richiesta oralmente o per iscritto, entro il più breve tempo possibile, con facoltà di chiedere a tutti gli eventuali interessati tutte le informazioni necessarie per fornire una risposta adeguata e corretta. Il *Panel* esercita inoltre i poteri di amministrazione dell'offerta pubblica di acquisto e di scambio di cui al presente articolo, sentita Borsa Italiana. Gli onorari dei membri del *Panel* sono posti a carico del soggetto richiedente.
- 9.8 Si precisa che le disposizioni di cui al presente articolo si applicano esclusivamente nei casi in cui l'offerta pubblica di acquisto e di scambio non sia altrimenti sottoposta ai poteri di vigilanza della Consob e alle disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio previste dal TUF.

ARTICOLO 10.

- 10.1 A partire dal momento in cui le Azioni Ordinarie emesse dalla Società siano ammesse alle negoziazioni sull'AIM Italia, è applicabile, ai sensi del Regolamento AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale approvato e pubblicato da Borsa Italiana S.p.A. e successive modificazioni e integrazioni (il "**Regolamento AIM Italia**"), la disciplina relativa alle società quotate sugli obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti prevista dal TUF e dai regolamenti di attuazione emanati da Consob, *pro tempore* vigente (la "**Disciplina sulla Trasparenza**"), salvo quanto qui previsto.
- 10.2 Il socio che venga a detenere azioni della Società ammesse alla negoziazione sull'AIM Italia in misura pari o superiore alle soglie stabilite ai sensi del Regolamento AIM Italia (la "**Partecipazione Significativa**") è tenuto a darne tempestiva comunicazione al Consiglio di Amministrazione della Società.
- 10.3 Il raggiungimento o il superamento della Partecipazione Significativa costituiscono un "Cambiamento Sostanziale" che deve essere comunicato alla Società entro 5 (cinque) giorni di negoziazione, decorrenti dal giorno in cui è stata effettuata l'operazione che ha comportato il Cambiamento

Sostanziale secondo i termini e le modalità previsti dalla Disciplina sulla Trasparenza.

- 10.4 In caso di mancato adempimento degli obblighi di comunicazione delle Partecipazioni Significative troverà applicazione la Disciplina sulla Trasparenza.

TITOLO V

ASSEMBLEA

ARTICOLO 11.

- 11.1 L'Assemblea viene convocata nei termini prescritti dalla disciplina di legge e regolamentare *pro tempore* vigente mediante avviso pubblicato sul sito internet della Società ed inoltre, anche per estratto secondo la disciplina vigente, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o in almeno uno dei seguenti quotidiani: Il Sole 24 Ore o Milano Finanza o Italia Oggi.
- 11.2 Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data di seconda e ulteriore convocazione per il caso in cui nell'adunanza precedente l'Assemblea non risulti legalmente costituita.
- 11.3 L'Assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune ove si trova la sede sociale, purché in Italia.
- 11.4 L'Assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio dev'essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero, nei casi previsti dall'articolo 2364, comma 2, del codice civile, e sempre che disposizioni di legge non lo escludano, entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Pur in mancanza di formale convocazione, l'Assemblea è validamente costituita in presenza dei requisiti richiesti dalla legge.
- 11.5 Le disposizioni dettate dal presente Statuto in materia di Assemblea straordinaria si applicano anche alle Assemblee speciali dei soci titolari di Azioni Speciali.

ARTICOLO 12.

- 12.1 La legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto sono disciplinate dalla normativa vigente.

ARTICOLO 13.

- 13.1 Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare in Assemblea ai sensi di legge, mediante delega rilasciata secondo le modalità previste dalla normativa vigente. La delega può essere notificata alla Società anche in via elettronica, mediante trasmissione per posta elettronica secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione.

ARTICOLO 14.

- 14.1 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente o dall'Amministratore Delegato, se nominati e presenti, in difetto l'Assemblea elegge il proprio presidente.
- 14.2 Il Presidente dell'Assemblea è assistito da un segretario, anche non socio, designato dagli intervenuti e può nominare uno o più scrutatori. Nei casi previsti dalla legge o quando è ritenuto opportuno dal Presidente, il verbale è redatto da un notaio scelto dal Presidente, con funzione di segretario.
- 14.3 Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale, redatto in conformità alla normativa tempo per tempo vigente e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o dal Notaio scelto dal Presidente.

ARTICOLO 15.

- 15.1 L'Assemblea ordinaria e straordinaria delibera sugli oggetti ad essa attribuiti dalla legge e dai regolamenti, incluso, ove applicabile, il Regolamento AIM Italia. L'Assemblea ordinaria è altresì competente a deliberare sull'autorizzazione degli amministratori: (i) a compiere l'Operazione Rilevante anche qualora questa consista nell'acquisizione di partecipazioni in altre imprese mediante la sottoscrizione di aumenti di capitale o compravendita di partecipazioni e/o operazioni di conferimento e salvo il caso in cui non sussista la competenza dell'Assemblea straordinaria; (ii) fino alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante, ad utilizzare la liquidità della Società e (iii) fino alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante, ad assumere nuovo indebitamento finanziario bancario, fatta salva l'eventuale anticipazione degli interessi che matureranno sulla liquidità della Società, ferma in tutti i casi la responsabilità degli amministratori per gli atti compiuti.
- 15.2 Salvo quanto previsto dal presente articolo e dalle altre previsioni del presente Statuto, le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria e straordinaria sono prese con le maggioranze richieste dalla legge.
- 15.3 Le deliberazioni dell'Assemblea che approvino (i) l'Operazione Rilevante e (ii) la modifica dell'oggetto sociale della Società per dar corso all'Operazione Rilevante, saranno entrambe risolutivamente condizionate all'avveramento di entrambe le seguenti condizioni: (a) l'esercizio del diritto di recesso da parte di tanti soci che rappresentino almeno il 30% del capitale sociale rappresentato da Azioni Ordinarie, ove non abbiano concorso all'approvazione della modifica dell'oggetto sociale necessaria per dar corso all'Operazione Rilevante e (b) il procedimento di liquidazione di tali soci recedenti ai sensi dell'articolo 2437-*quater* del

codice civile sia stato completato mediante rimborso o annullamento di un numero di azioni pari o superiore al 30% del capitale sociale rappresentato da Azioni Ordinarie. Resta quindi inteso che ove il diritto di recesso fosse stato esercitato da parte di tanti soci che rappresentino più del 30% del capitale rappresentato da Azioni Ordinarie ma, ad esito dell'offerta in opzione e/o del collocamento presso terzi delle azioni dei recedenti ai sensi dell'articolo 2437-*quater* del codice civile, la Società abbia rimborsato o annullato un numero di azioni rappresentative di meno del 30% del capitale sociale rappresentato da Azioni Ordinarie la condizione risolutiva si considererà non avverata.

- 15.4 Fermo quanto altrove previsto nel presente Statuto, le modifiche del presente articolo 15 e degli articoli 5.1 (con riferimento alla mancata indicazione del valore nominale), 5.2 (con riferimento alle caratteristiche dei *warrant*), 6.3, 16.1 e 21.1 del presente Statuto sono approvate dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino, in qualunque convocazione, almeno i 2/3 (due terzi) del capitale sociale con diritto di voto, restando inteso che in caso di modifiche al paragrafo 6.4 le stesse resteranno subordinate anche all'approvazione dell'assemblea dei titolari di Azioni Speciali.

TITOLO VI

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ARTICOLO 16.

- 16.1 La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto da 5 (cinque) consiglieri, di cui almeno uno dovrà essere dotato dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF.
- 16.2 Gli Amministratori sono nominati per un periodo di 3 (tre) esercizi, ovvero per il periodo, comunque non superiore a 3 (tre) esercizi, stabilito all'atto della nomina, e sono rieleggibili. Gli Amministratori scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, salve le cause di cessazione e di decadenza previste dalla legge e dal presente Statuto.
- 16.3 Gli Amministratori decadono dalla propria carica nei casi previsti dalla legge.
- 16.4 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, si provvede ai sensi dell'articolo 2386 del codice civile. In caso di cessazione, per qualsiasi ragione o causa diversa dalla scadenza del mandato, dei 3 (tre) membri non indipendenti del Consiglio di

Amministrazione, dovrà essere convocata d'urgenza l'Assemblea con all'ordine del giorno la messa in liquidazione della Società.

ARTICOLO 17.

- 17.1 Il Consiglio di Amministrazione, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea, elegge fra i suoi membri un Presidente; può eleggere un Vice Presidente, che sostituisce il Presidente nei casi di assenza o impedimento.
- 17.2 Il Presidente esercita le funzioni previste dalla disciplina di legge e regolamentare vigente e dal presente Statuto.
- 17.3 Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, nomina un segretario, anche estraneo alla Società.

ARTICOLO 18.

- 18.1 Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, anche fuori dalla sede sociale purché nell'Unione Europea, ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno, nonché quando ne venga fatta richiesta da qualsiasi Consigliere in carica.
- 18.2 Il Consiglio di Amministrazione viene convocato dal Presidente con avviso inviato mediante posta, telegramma, telefax o posta elettronica almeno 3 (tre) giorni prima della riunione, ovvero, in caso di urgenza, almeno 24 (ventiquattro) ore prima della riunione. Saranno comunque valide le riunioni consiliari, altrimenti convocate, qualora partecipino tutti i consiglieri e i sindaci effettivi in carica.
- 18.3 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, a condizione che: (a) siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo; (b) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; (c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; (d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

ARTICOLO 19.

- 19.1 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza od impedimento, dal Vice Presidente, se nominato. In mancanza anche di quest'ultimo, sono presiedute dal consigliere nominato dai presenti.

ARTICOLO 20.

- 20.1 Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono necessari la presenza effettiva della maggioranza dei consiglieri in carica e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, restando inteso che, in caso di parità di voti, al voto del Presidente del Consiglio di Amministrazione sarà attribuito valore doppio.

ARTICOLO 21.

- 21.1 Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, con facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli riservati all'Assemblea dalla legge e ferma restando la preventiva autorizzazione assembleare per gli atti previsti al precedente articolo 15.1.
- 21.2 Oltre ad esercitare i poteri che gli sono attribuiti dalla legge, il Consiglio di Amministrazione è competente a deliberare circa: (a) la fusione e la scissione, nei casi previsti dalla legge; (b) l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie; (c) l'indicazione di quali tra gli Amministratori hanno la rappresentanza della Società; (d) la riduzione del capitale sociale in caso di recesso di uno o più soci; (e) l'adeguamento dello Statuto a disposizioni normative; (f) il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale. L'attribuzione di tali competenze al Consiglio di Amministrazione non esclude la concorrente competenza dell'Assemblea nelle stesse materie.

ARTICOLO 22.

- 22.1 Il Consiglio di Amministrazione può delegare, nei limiti di cui all'articolo 2381 del codice civile, proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo e/o ad uno o più dei suoi componenti, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega. Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente e d'intesa con gli organi delegati, può conferire deleghe per singoli atti o categorie di atti anche ad altri membri del Consiglio di Amministrazione.
- 22.2 Rientra nei poteri degli organi delegati conferire, nell'ambito delle attribuzioni ricevute, deleghe per singoli atti o categorie di atti a dipendenti della Società ed a terzi, con facoltà di subdelega.

ARTICOLO 23.

- 23.1 La rappresentanza legale della Società e la firma sociale spettano sia al Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, al Vice Presidente se nominato. Spetta anche agli Amministratori Delegati, ove nominati, nei limiti delle proprie attribuzioni.

- 23.2 I predetti legali rappresentanti possono conferire poteri di rappresentanza legale della Società, pure in sede processuale, anche con facoltà di subdelega.

ARTICOLO 24.

- 24.1 Agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute nell'esercizio delle loro funzioni. L'Assemblea ordinaria potrà inoltre riconoscere agli Amministratori un compenso ed un'indennità di fine mandato, anche sotto forma di polizza assicurativa. L'Assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli Amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, da suddividere a cura del Consiglio di Amministrazione ai sensi di legge.

TITOLO VII

COLLEGIO SINDACALE E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

ARTICOLO 25.

- 25.1 La gestione sociale è controllata da un Collegio Sindacale, costituito da tre membri effettivi e due supplenti, nominati e funzionanti a norma di legge.
- 25.2 I sindaci devono possedere i requisiti di legge, con particolare riguardo ai requisiti prescritti in ragione della loro eventuale funzione di revisione legale dei conti.
- 25.3 Le riunioni del Collegio Sindacale possono anche essere tenute in teleconferenza e/o videoconferenza a condizione che: a) il Presidente e il soggetto verbalizzante siano presenti nello stesso luogo della convocazione; b) tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di ricevere, trasmettere e visionare documenti, di intervenire oralmente ed in tempo reale su tutti gli argomenti. Verificandosi questi requisiti, il Collegio Sindacale si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e il soggetto verbalizzante.

ARTICOLO 26.

- 26.1 La revisione legale dei conti è esercitata, ai sensi delle applicabili disposizioni di legge, da un revisore legale o da una società di revisione legale abilitata ai sensi di legge.
- 26.2 Per la nomina, la revoca, i requisiti, le attribuzioni, le competenze, le responsabilità, i poteri, gli obblighi e i compensi dei soggetti comunque incaricati della revisione legale dei conti, si osservano le disposizioni delle norme di legge vigenti.

TITOLO VIII

BILANCIO ED UTILI

ARTICOLO 27.

- 27.1 Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.
- 27.2 Alla fine di ogni esercizio, il Consiglio di Amministrazione procede alla redazione del bilancio, in conformità alle prescrizioni di legge e di altre disposizioni applicabili, con facoltà di adottare la redazione in forma abbreviata nei casi previsti dalla legge.

ARTICOLO 28.

- 28.1 Fino alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante, gli utili risultanti dal bilancio approvato dall'Assemblea, previa deduzione della quota destinata a riserva legale, e/o le riserve disponibili possono essere distribuiti ai soci previa approvazione dell'Assemblea speciale dei soci titolari di Azioni Speciali.

TITOLO IX

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ARTICOLO 29.

- 29.1 In caso di scioglimento della Società, per la scadenza del termine finale di cui al precedente articolo 3 la dottoressa Gaia Silvia Balp (c.f. BLPGLV69P56F205L) sarà liquidatore con i poteri previsti dall'articolo 2489 primo comma del codice civile e gli amministratori non saranno pertanto obbligati a convocare l'assemblea affinché proceda a tale nomina. Nel caso in cui Gaia Silvia Balp non possa o non intenda accettare l'incarico di liquidatore, l'Assemblea provvede anche a nominare i liquidatori, previa determinazione del loro numero.
- 29.2 Il patrimonio netto di liquidazione verrà distribuito ai soci secondo il seguente ordine:
- (a) in primis, ai soci titolari di Azioni Ordinarie fino a concorrenza del prezzo di sottoscrizione delle Azioni Ordinarie pari ad Euro 10,00 (dieci/00) ciascuna;
 - (b) per il residuo, ai soci titolari di Azioni Speciali fino a concorrenza del prezzo di sottoscrizione delle Azioni Speciali pari ad Euro 10,00 (dieci/00) ciascuna; e
 - (c) per il residuo, a tutti i soci titolari di Azioni Ordinarie in proporzione alla loro partecipazione al capitale sociale.


TITOLO X

DISPOSIZIONI GENERALI E TRANSITORIE

ARTICOLO 30.

30.1 Per quanto non espressamente disposto nel presente statuto si applicano le norme di legge.

F.to Renata Mariella notaio



STATUTO

DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA DELLA SOCIETÀ - DOMICILIO

Articolo 1) Denominazione

- 1.1 La Società è denominata: "**Capital For Progress Single Investment S.p.A.**".

Articolo 2) Sede

- 2.1 La Società ha sede a Milano all'indirizzo risultante dalla iscrizione presso il registro delle imprese.
- 2.2 Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di istituire, modificare e sopprimere, con le forme di volta in volta richieste, in Italia e all'estero, sedi secondarie, filiali, uffici, succursali, rappresentanze, agenzie e dipendenze di ogni genere.

Articolo 3) Oggetto sociale

- 3.1 La Società ha per oggetto le seguenti attività:
- a) l'assunzione, la cessione, nonché l'amministrazione in proprio, solo a scopo di stabile investimento e non di collocamento, di partecipazioni in altre società, anche autorizzate, ed enti costituiti o da costituire; il finanziamento e il coordinamento tecnico e finanziario delle società o enti nei quali essa partecipa, nonché la compravendita, il possesso e la gestione in proprio di titoli pubblici o privati, quotati e non quotati, nelle borse valori italiane o estere, sempre con espressa esclusione di qualsiasi attività svolta nei confronti del pubblico;
 - b) l'attività di consulenza alle imprese in materia di struttura finanziaria e di fonti di finanziamento, di strategia industriale e di questioni connesse, nonché consulenza e servizi nel campo delle acquisizioni, delle fusioni, delle ristrutturazioni e delle concentrazioni di imprese;
 - c) l'acquisto, la vendita, la locazione e, in generale, la gestione di beni immobili aventi qualsiasi destinazione, la trasformazione di detti beni immobili, il noleggio di arredamento, la ristrutturazione, l'esecuzione di qualsiasi opera e lavoro sugli stessi, l'attività di facility management e di prestazione di servizi ai locatari degli immobili.
- 3.2 Le attività di cui ai punti precedenti potranno essere svolte nel modo più ampio sia in Italia che all'estero.
- 3.3 Per il conseguimento e nell'ambito dell'oggetto sociale, fatti salvi i limiti di legge, la

Società potrà compiere qualsiasi operazione finanziaria, industriale, commerciale, mobiliare e immobiliare, nonché rilasciare avalli, fidejussioni e garanzie, anche reali, ivi comprese quelle nell'interesse di terzi, costituire o partecipare nella costituzione di ogni tipo di associazione/agggregazione prevista dalla legge.

- 3.4 Quanto sopra, in ogni caso, con esclusione delle seguenti attività: la raccolta del risparmio per la erogazione del credito, le attività professionali riservate, le attività finanziarie riservate per legge a particolari categorie di soggetti e l'esercizio nei confronti del pubblico di attività di assunzione di partecipazioni, di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma e di prestazione di servizi di pagamento.

Articolo 4) Durata

- 4.1 La durata della Società è fissata sino al 31 dicembre 2022. La proroga del termine non attribuisce diritto di recesso ai soci che non hanno concorso all'approvazione della relativa deliberazione.

Articolo 5) Domicilio

- 5.1 Il domicilio dei soci, degli amministratori e dei sindaci, per i loro rapporti con la Società, è quello risultante dai libri sociali. Ai suddetti domicili dovranno essere effettuate tutte le comunicazioni previste dal presente Statuto.

CAPITALE - AZIONI - CONFERIMENTI - RECESSO

Articolo 6) Capitale

- 6.1 Il capitale sociale ammonta a Euro 669.500,00, ed è rappresentato da n. 6.695.000 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale.
- 6.2 In data 11 luglio 2017, l'assemblea straordinaria della Società ha deliberato un aumento del capitale sociale fino all'importo massimo di nominali Euro 335.000,00, mediante emissione di un numero massimo di 3.350.000 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale, da riservarsi, come deliberato dall'assemblea straordinaria della Società del 30 aprile 2019, all'esercizio di n. 1.400.000 warrant da parte dei relativi titolari nel periodo 10 giugno 2019 - 28 giugno 2019 (estremi compresi) alle condizioni previste dal relativo Regolamento con facoltà del Consiglio di Amministrazione (e per esso dei legali rappresentanti pro tempore in via tra loro disgiunta) di introdurre nello stesso tutte le modifiche, soppressioni od aggiunte che non modifichino in modo sostanziale il contenuto dello stesso e/o che fossero eventualmente richieste dalle Autorità di Vigilanza e/o Borsa Italiana S.p.A..
- 6.3 L'Assemblea straordinaria può attribuire agli amministratori la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sociale fino a un ammontare determinato e per il periodo massimo di 5 (cinque) anni dalla data della deliberazione, ai sensi e per gli effetti

dell'art. 2443 del codice civile.

- 6.4 In caso di aumento di capitale, le azioni di nuova emissione potranno essere assegnate in misura non proporzionale ai conferimenti, in presenza del consenso dei soci a ciò interessati.

Articolo 7) Azioni

- 7.1 Le azioni ordinarie e i warrant sono sottoposti al regime di dematerializzazione ai sensi degli articoli 83-bis e ss. del D. Lgs. n. 58/1998 ("TUF") e sono immessi nel sistema di gestione accentrata.
- 7.2 Le azioni ordinarie sono nominative, indivisibili, liberamente trasferibili e conferiscono ai loro titolari uguali diritti. In particolare, ogni azione ordinaria attribuisce il diritto a un voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società nonché gli altri diritti amministrativi e patrimoniali previsti dalla legge e dallo Statuto.
- 7.3 In caso di comproprietà, i diritti dei contitolari sono esercitati da un rappresentante comune.

Articolo 8) Conferimenti

- 8.1 I conferimenti dei soci possono avere ad oggetto somme di denaro, beni in natura o crediti, secondo le deliberazioni dell'assemblea dei soci.

Articolo 9) Recesso

- 9.1 Salvo quanto diversamente previsto nel presente Statuto, i soci hanno diritto di recedere nei casi inderogabili e con gli effetti previsti dalla legge.

OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO E SCAMBIO -

PARTECIPAZIONI SIGNIFICATIVE

Articolo 10) Offerta pubblica di acquisto e scambio

- 10.1 Per tutto il periodo in cui le azioni ordinarie emesse dalla Società sono ammesse alle negoziazioni sull'AIM Italia si rendono applicabili, per richiamo volontario e in quanto compatibili, le disposizioni relative alle società quotate di cui al TUF - articoli 106 e 109 TUF - in materia di offerte pubbliche di acquisto e di scambio obbligatoria (anche con riferimento ai regolamenti Consob di attuazione ed agli orientamenti espressi da Consob in materia).
- 10.2 Il periodo di adesione delle offerte pubbliche di acquisto e di scambio è concordato con il collegio di probiviri denominato "Panel". Il Panel detta inoltre le disposizioni opportune o necessarie per il corretto svolgimento dell'offerta. Il Panel esercita questi

poteri amministrativi sentita Borsa Italiana S.p.A.

- 10.3 Il superamento della soglia prevista dall'art. 106, comma 1, TUF non accompagnato dalla comunicazione al Consiglio di Amministrazione e al mercato nonché, ove previsto dalle disposizioni di legge o regolamento applicabili, all'autorità di vigilanza e/o di gestione del mercato, ovvero ai soggetti da questi indicati, e dalla presentazione di un'offerta pubblica totalitaria nei termini previsti dal TUF, comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente, che può essere accertata in qualsiasi momento dal Consiglio di Amministrazione.
- 10.4 La disciplina richiamata è quella in vigore al momento in cui scattano gli obblighi in capo all'azionista. Tutte le controversie relative all'interpretazione ed esecuzione della presente clausola dovranno essere preventivamente sottoposte, come condizione di procedibilità, al Panel.
- 10.5 Il Panel è un collegio di probiviri composto da 3 (tre) membri nominati da Borsa Italiana S.p.A. che provvede altresì a eleggere tra questi il Presidente. Il Panel ha sede presso Borsa Italiana S.p.A..
- 10.6 I membri del Panel sono scelti tra persone indipendenti e di comprovata competenza in materia di mercati finanziari. La durata dell'incarico è di 3 (tre) anni ed è rinnovabile per una sola volta. Qualora uno dei membri cessi l'incarico prima della scadenza, Borsa Italiana S.p.A. provvede alla nomina di un sostituto; tale nomina ha durata fino alla scadenza del collegio in carica. Le determinazioni del Panel sulle controversie relative all'interpretazione ed esecuzione della clausola in materia di offerta pubblica di acquisto sono rese secondo diritto, con rispetto del principio del contraddittorio, entro trenta giorni dal ricorso e sono comunicate tempestivamente alle parti. Il Presidente del Panel ha facoltà di assegnare, di intesa con gli altri membri del collegio, la questione ad un solo membro del collegio.
- 10.7 La Società, i suoi azionisti e gli eventuali offerenti possono adire il Panel per richiedere la sua interpretazione preventiva e le sue raccomandazioni su ogni questione che potesse insorgere in relazione all'offerta pubblica di acquisto. Il Panel risponde ad ogni richiesta oralmente o per iscritto, entro il più breve tempo possibile, con facoltà di chiedere a tutti gli eventuali interessati tutte le informazioni necessarie per fornire una risposta adeguata e corretta. Il Panel esercita inoltre i poteri di amministrazione dell'offerta pubblica di acquisto e di scambio di cui al presente Articolo 10), sentita Borsa Italiana S.p.A.. Gli onorari dei membri del Panel sono posti a carico del soggetto richiedente.

Articolo 11) Obblighi di informazione in relazione a Partecipazioni Significative

- 11.1 Per tutto il periodo in cui le azioni ordinarie emesse dalla Società siano ammesse alle negoziazioni sull'AIM Italia trova applicazione, ai sensi del Regolamento AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale approvato e pubblicato da Borsa Italiana S.p.A.

e successive modificazioni e integrazioni (il “**Regolamento AIM Italia**”), la disciplina relativa alle società quotate sugli obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti prevista dal TUF e dai regolamenti di attuazione emanati da Consob, pro tempore vigente (la “**Disciplina sulla Trasparenza**”), salvo quanto qui previsto.

- 11.2 Per tutto il periodo in cui le azioni ordinarie emesse dalla Società siano ammesse alle negoziazioni sull’AIM Italia, il socio che venga a detenere azioni della Società in misura pari o superiore alle soglie stabilite ai sensi del Regolamento AIM Italia (la “**Partecipazione Significativa**”) è tenuto a darne tempestiva comunicazione al Consiglio di Amministrazione della Società.
- 11.3 Il raggiungimento o il superamento della Partecipazione Significativa costituiscono un “**Cambiamento Sostanziale**” che deve essere comunicato alla Società entro 5 (cinque) giorni di negoziazione, decorrenti dal giorno in cui è stata effettuata l’operazione che ha comportato il Cambiamento Sostanziale secondo i termini e le modalità previsti dalla Disciplina sulla Trasparenza.
- 11.4 In caso di mancato adempimento degli obblighi di comunicazione delle Partecipazioni Significative troverà applicazione la Disciplina sulla Trasparenza.

ASSEMBLEA

Articolo 12) Convocazione

- 12.1 L’Assemblea viene convocata nei termini prescritti dalla disciplina di legge e regolamentare pro tempore vigente mediante avviso pubblicato sul sito internet della Società ed inoltre, anche per estratto secondo la disciplina vigente, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o in almeno uno dei seguenti quotidiani: Il Sole 24 Ore o Milano Finanza o Italia Oggi. Pur in mancanza di formale convocazione, l’Assemblea è validamente costituita in presenza dei requisiti richiesti dalla legge.
- 12.2 Nell’avviso di convocazione potrà essere prevista una data di seconda e ulteriore convocazione per il caso in cui nell’adunanza precedente l’Assemblea non risulti legalmente costituita.
- 12.3 L’Assemblea ordinaria è convocata alle condizioni di legge almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio, non oltre 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale; ricorrendo le condizioni di legge, per l’approvazione del bilancio l’Assemblea può essere convocata entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale.
- 12.4 L’Assemblea ordinaria e l’Assemblea straordinaria si riuniscono, anche in luogo diverso dalla sede legale, purché in Italia.

Articolo 13) Votazioni

- 13.1 Se previsto nell’avviso di convocazione e con le modalità in esso precisate, gli aventi

diritto di voto possono esercitarlo prima dell'Assemblea per corrispondenza ovvero in via elettronica.

- 13.2 Ogni avente diritto al voto può farsi rappresentare in Assemblea, rilasciando apposita delega a persona fisica o giuridica, nei limiti di legge.
- 13.3 La notifica elettronica della delega potrà essere effettuata mediante utilizzo di apposita sezione del sito internet della Società e/o messaggio indirizzato a casella di posta elettronica certificata, secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione dell'Assemblea.
- 13.4 L'Assemblea è validamente costituita e delibera con le maggioranze richieste dalla legge.

Articolo 14) Svolgimento

- 14.1 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, chi ne fa le veci ai sensi del successivo paragrafo 16.1, presiede l'Assemblea ordinaria e straordinaria e ne regola lo svolgimento. In mancanza del Presidente del Consiglio di Amministrazione (e di chi ne fa le veci), presiede l'Assemblea la persona eletta con il voto della maggioranza del capitale rappresentato in riunione.
- 14.2 Il Presidente della riunione - tra l'altro - verifica la regolarità della costituzione dell'adunanza, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, dirige i lavori, anche stabilendo un diverso ordine di discussione degli argomenti indicati nell'avviso di convocazione. Il Presidente adotta le opportune misure ai fini dell'ordinato andamento del dibattito e delle votazioni, definendone le modalità e accertandone i risultati; può scegliere tra gli intervenuti due o più scrutatori.
- 14.3 Lo svolgimento delle riunioni assembleari dei soci è disciplinato dalla legge e dal presente Statuto.
- 14.4 Il Presidente è assistito da un segretario designato dal Presidente e può essere scelto anche al di fuori dei soci. Nei casi previsti dalla legge o quando è ritenuto opportuno dal Presidente, il verbale è redatto da un notaio scelto dal Presidente, con funzione di segretario.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Articolo 15) Nomina

- 15.1 La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto da 5 (cinque) consiglieri, di cui almeno 1 (uno) dovrà essere dotato dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF.

- 15.2 Gli Amministratori sono nominati per un periodo di 3 (tre) esercizi, ovvero per il diverso periodo, comunque non superiore a 3 (tre) esercizi, stabilito all'atto della nomina, e sono rieleggibili. Gli Amministratori scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, salve le cause di cessazione e di decadenza previste dalla legge e dal presente Statuto.
- 15.3 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, si provvede ai sensi dell'articolo 2386 del codice civile.

Articolo 16) Presidente e Vice Presidente

- 16.1 Il Consiglio di Amministrazione elegge fra i propri membri un Presidente - ove l'Assemblea non vi abbia già provveduto - e può nominare un Vice Presidente che sostituisce il Presidente nei casi di assenza o impedimento.
- 16.2 Il Presidente esercita le funzioni previste dalla disciplina di legge e regolamentare vigente e dal presente Statuto.

Articolo 17) Convocazione

- 17.1 Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, anche fuori dalla sede sociale purché nell'Unione Europea, ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno, nonché quando ne venga fatta richiesta da qualsiasi consigliere in carica.
- 17.2 Il Consiglio di Amministrazione viene convocato dal Presidente con avviso inviato mediante posta, telegramma, telefax o posta elettronica almeno 3 (tre) giorni prima della riunione, ovvero, in caso di urgenza, almeno 24 (ventiquattro) ore prima della riunione. Saranno comunque valide le riunioni consiliari, altrimenti convocate, qualora partecipino tutti i consiglieri e i sindaci effettivi in carica.

Articolo 18) Riunioni e deliberazioni

- 18.1 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente ove nominato. In mancanza, sono presiedute dal consigliere nominato a maggioranza dai presenti.
- 18.2 La partecipazione alle riunioni consiliari può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione a distanza che consentano l'identificazione, la partecipazione al dibattito e la parità informativa di tutti gli intervenuti scambiando se del caso documentazione. In tal caso, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova chi presiede la riunione e dove deve trovarsi anche il Segretario.
- 18.3 Delle riunioni del Consiglio di Amministrazione si redige verbale a cura del Segretario (designato dal Presidente e che può essere scelto anche al di fuori dei soci) e firmato dal Presidente.

18.4 Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti, non tenendosi conto di quelli astenuti per il calcolo della maggioranza.

Articolo 19) Poteri

19.1 Al Consiglio di Amministrazione spetta la gestione della Società, essendo di sua competenza tutto ciò che per legge o per Statuto non è espressamente riservato all'Assemblea.

19.2 Il consiglio di amministrazione può delegare, nei limiti di cui all'articolo 2381 del codice civile, parte delle proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti, determinandone i poteri e la relativa remunerazione. In aggiunta il Consiglio di Amministrazione può, altresì, costituire uno o più comitati con funzioni consultive, propositive o di controllo in conformità alle applicabili disposizioni legislative e regolamentari.

19.3 All'organo amministrativo è data la facoltà, ferma restando la concorrente competenza dell'assemblea straordinaria, di assumere le deliberazioni concernenti la fusione e la scissione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-bis del codice civile, l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie, la indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della Società, la riduzione del capitale in caso di recesso del socio, gli adeguamenti dello Statuto a disposizioni normative, il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale, il tutto ai sensi dell'art. 2365, comma 2, del codice civile.

Articolo 20) Rappresentanza della Società

20.1 La rappresentanza della Società, di fronte ai terzi e in giudizio, spetta al Presidente e, in caso di sua assenza o di impedimento, al Vice Presidente, se nominato; spetta altresì disgiuntamente a ciascuno degli Amministratori delegati nei limiti delle proprie attribuzioni.

20.2 I legali rappresentanti di cui al comma precedente hanno facoltà di conferire poteri di rappresentanza della Società, anche in sede processuale, con facoltà di subdelega.

Articolo 21) Rimborso spese

21.1 I consiglieri hanno diritto al rimborso delle spese incontrate per l'esercizio delle loro funzioni. L'Assemblea ordinaria delibera inoltre un compenso annuale a favore del Consiglio di Amministrazione, anche sotto forma di partecipazione agli utili o di diritti di sottoscrizione delle azioni della Società. L'Assemblea può determinare il compenso in un ammontare complessivo per tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche. Tale compenso, una volta fissato, rimane invariato fino a diversa decisione dell'Assemblea.

COLLEGIO SINDACALE - REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Articolo 22) Collegio sindacale

- 22.1 La gestione sociale è controllata da un Collegio Sindacale, costituito da tre membri effettivi e due supplenti, nominati e funzionanti a norma di legge.
- 22.2 I sindaci devono possedere i requisiti di legge, con particolare riguardo ai requisiti prescritti in ragione della loro eventuale funzione di revisione legale dei conti.
- 22.3 Le riunioni del Collegio Sindacale possono anche essere tenute in teleconferenza e/o videoconferenza a condizione che: a) il Presidente e il soggetto verbalizzante siano presenti nello stesso luogo della convocazione; b) tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di ricevere, trasmettere e visionare documenti, di intervenire oralmente ed in tempo reale su tutti gli argomenti. Verificandosi questi requisiti, il Collegio Sindacale si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e il soggetto verbalizzante.

Articolo 23) Revisione dei conti

- 23.1 La revisione legale dei conti è esercitata da una società di revisione in possesso dei requisiti di legge, a cui l'incarico è conferito dall'Assemblea ordinaria su proposta motivata del Collegio Sindacale.

ESERCIZIO SOCIALE - UTILI - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 24) Esercizio sociale

- 24.1 L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 25) Utili

- 25.1 Dagli utili netti risultanti dal bilancio deve essere dedotto il 5% degli stessi da accantonare a riserva legale, sinché questa abbia raggiunto l'ammontare pari al quinto del capitale sociale. Il residuo, salvo che l'Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione, deliberi diversamente, viene utilizzato per l'assegnazione del dividendo deliberato dall'Assemblea.
- 25.2 I dividendi non riscossi entro un quinquennio dal giorno in cui divennero esigibili, andranno prescritti a favore del fondo di riserva.
- 25.3 Quando si verificheranno le condizioni previste dalla legge, potranno essere distribuiti acconti sui dividendi con le modalità e le procedure determinate dalle vigenti disposizioni.

Articolo 26) Scioglimento e liquidazione

- 26.1 Verificandosi la scadenza del termine di durata o in caso di scioglimento della Società,

l'Assemblea straordinaria procederà alla nomina di uno o più liquidatori e ne determinerà i poteri.

Articolo 27) Disposizioni generali

27.1 Per tutto quanto non risulta esplicitamente previsto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni del codice civile ed ogni altra disposizione di legge.

F.to Renata Mariella notaio

Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo a sensi dell'art. 22, D. Lgs 7 marzo 2005 n. 82, in termine utile di registrazione per il Registro Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi

Firmato Renata Mariella

Milano, 17 maggio 2019

Assolto ai sensi del decreto 22 febbraio 2007 mediante M.U.I.

